



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO

N° 23 del 16/06/2020

OGGETTO:	EMERGENZA COVID – ATTIVITA' INDIFFERIBILI E DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ATTIVITA' DI SPORTELLO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI PINEROLO. PERIODO 15/06/2020 – 14/07/2020.
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- con d.P.C.M. 11 marzo 2020 sono state dettate disposizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, prevedendo che le pubbliche amministrazioni "fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza", assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

- successivamente, con D.L. 17/03/2020, n. 18, all'art. 87, c. 1, si è stabilito che: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

- in questo Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 11/03/2020, con circolare del Segretario Generale, registrata al protocollo al n. 15731 del 13/03/2020, sono state formulate indicazioni operative per l'attivazione del "Lavoro agile";

- con decreto n. 8 del 16/03/2020, al fine di dare attuazione all'istituto del lavoro agile, limitatamente al periodo intercorrente tra il 16/03/2020 e il 26/03/2020, tempo di operatività del d.P.C.M. 11 marzo 2020, sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza, distinguendo tra le attività "strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza" e "le attività indifferibili da rendere in presenza" come individuate da Funzionari e Dirigenti;

- con l'art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 si è disposta la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dal 23/02 al 15/04 modificando pertanto l'area delle attività l'indifferibili;

- con decreto 34 del 21/3/2020 il Presidente della Regione Piemonte, con efficacia dal 22/03/2020 al 03/04/2020, ha ordinato ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, la sospensione dell'attività degli uffici pubblici comunali, che, con successivo chiarimento, è da intendersi come "sospensione dell'attività in presenza. Le funzioni pubbliche vengono

garantite attraverso il ricorso al lavoro agile, ad eccezione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6) del d.P.C.M. 11 marzo 2020, dello svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza da svolgersi in presenza per quanto relativo ai servizi indifferibili”;

- con d.P.C.M. 22 marzo 2020 sono state dettate ulteriori disposizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, prevedendo, con efficacia dal 23/03 al 03/04/2020, all'art. 1 la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, tra le quali è compresa al codice ATECO 84 “Amministrazione pubblica”, restando comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; la disposizione prevede tuttavia la comunicazione delle attività al Prefetto della Provincia che può sospendere le predette attività qualora ritenga non sussistano le condizioni di cui al precedente periodo;

- con decreto n. 9 del 25/03/2020, al fine di dare attuazione all'istituto del lavoro agile, limitatamente al periodo intercorrente tra il 25/03/2020 e il 03/04/2020, tempo di operatività del d.P.C.M. 22 marzo 2020, sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza, distinguendo tra le attività “strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza” e “le attività indifferibili da rendere in presenza” come individuate da Funzionari e Dirigenti;

- con d.P.C.M. 1 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stata prorogata fino al 13 aprile 2020;

- con decreto n. 13 del 06/04/2020, al fine di dare attuazione all'istituto del lavoro agile, limitatamente al periodo intercorrente tra il 06/04/2020 e il 13/04/2020, tempo di operatività del d.P.C.M. 22 marzo 2020, sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza, distinguendo tra le attività “strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza” e “le attività indifferibili da rendere in presenza” come individuate da Funzionari e Dirigenti;

- con decreto 43 del 13/4/2020 il Presidente della Regione Piemonte, con efficacia dal 13/04/2020 al 03/05/2020, ha ordinato ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, la sospensione dell'attività degli uffici pubblici comunali, che, con successivo chiarimento, è da intendersi come “sospensione dell'attività in presenza”;

- con d.P.C.M. 10 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stata prorogata fino al 3 maggio 2020;

- con decreto n. 14 del 14/04/2020, al fine di dare attuazione all'istituto del lavoro agile, limitatamente al periodo intercorrente tra il 14/04/2020 e il 3/05/2020, tempo di operatività del d.P.C.M. 10 aprile 2020, sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza, distinguendo tra le attività “strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza” e “le attività indifferibili da rendere in presenza” come individuate da Funzionari e Dirigenti;

- con decreto 50 del 2/5/2020 il Presidente della Regione Piemonte, con efficacia dal 4/05/2020 al 17/05/2020, ha ordinato ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, la sospensione dell'attività degli uffici pubblici comunali, che è da intendersi come in precedenza “sospensione dell'attività in presenza”;

- con decreto 63 del 22/5/2020 il Presidente della Regione Piemonte, con efficacia dal 23/05/2020 al 14/06/2020, ha ordinato ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, al punto 19) che “l'attività di apertura degli uffici al pubblico deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico”, contenuta nelle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività economiche e Produttive” allegate sub 1 al decreto stesso”;

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 11 giugno 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/96/CR1/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;
- il D.P.C.M. del 11 giugno 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento;
- la D.G.R. n. 1-1526 del 13 giugno 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regione e delle Province autonome che adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”
- al decreto 68 del 13/6/2020 il Presidente della Regione Piemonte, con efficacia dal 15/06/2020 al 14/07/2020, risultano allegate le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività economiche e Produttive” allegate sub 1 al decreto stesso”;

Rilevato che con circolare della Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo, prot. n. 2020-003129/3/Area II del 24/03/2020, registrata al protocollo del Comune al n. 16929 del 25/03/2020, è stata trasmessa la griglia di rilevazione dei servizi pubblici essenziali ed indifferibili, predisposta da Anci Piemonte, in accordo con Uncem Piemonte con la seguente precisazione “la griglia formerà parte integrante del provvedimento, sindacale o dirigenziale, macro-organizzativo attuativo di quanto prescritto dal d.P.G.R. n. 34/2020, punto 6)” e che non vi saranno osservazioni da parte della Prefettura e che “la pubblicazione del provvedimento con l’allegazione della scheda informativa assolve gli oneri di pubblicità e comunicazione ai fini della prescritta Intesa”;

Considerato che il D.P.C.M. 17 maggio 2020, con efficacia fino dal 15/06/2020 e fino al 14/07/2020, all’art. 1, lett. II) stabilisce che “in ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; tali prescrizioni sono integrate dall’allegato 13 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” e dall’allegato 17 contenente la scheda tecnica relativa a “uffici aperti al pubblico”;

Ritenuto pertanto di dover individuare i servizi essenziali e indifferibili, anche ai fini dell’intesa di cui sopra, attraverso la compilazione dell’allegata scheda di rilevazione predisposta da Anci Piemonte e costituente parte integrante del presente atto;

Acquisite per e.mail le esigenze dei servizi formulate dai Dirigenti, per il periodo compreso tra il 15/06/2020 e il 14/07/2020, in merito alle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, da svolgersi in presenza, in quanto relative a servizi indifferibili;

Richiamati:

- l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- l’art. 5 (“Potere di organizzazione”) e l’art. 52 (“Disciplina delle mansioni”) del D Lgs. 30 marzo 2011, n. 165;
- l’art. 2013 del codice civile;
- gli artt. 97, comma 4°, lett. d), 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DISPONE

1. l'apertura degli sportelli del Comune di Pinerolo dal 15/06/2020 al 14/07/2020 consentendo l'accesso fisico solamente a coloro che in precedenza abbiano concordato un appuntamento, previa valutazione dell'ufficio sull'effettiva improrogabilità della richiesta; per la prenotazione gli utenti dovranno telefonare dalle ore 9 alle ore 12,30 ai numeri telefonici pubblicati sul sito istituzionale del Comune;

2. di individuare, con efficacia fino al 14 luglio 2020:

a) le seguenti attività come “strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza”:

- Attività della protezione civile;
- Attività della polizia locale;
- Attività di comunicazione;
- Attività di supporto agli organi di direzione politica;

b) le seguenti attività come “indifferibili da rendere in presenza” con il numero medio di dipendenti a fianco di ciascuna indicato:

- Attività della protezione civile con 4 dipendenti, fatte salve le ulteriori presenze necessarie per la gestione del COC;
- Attività di polizia locale con 30 agenti, n. 1 dipendente per l'ufficio permessi, almeno per tre giorni la settimana e n. 1 dipendente per notifiche;
- Attività di comunicazione (URP, segreteria del Sindaco e centralino) con 3 dipendenti, fatte salve le ulteriori presenze per la gestione del COC;
- Attività della segreteria comunale, collegate all'emergenza sanitaria in corso o all'attività degli organi con 3 dipendenti;
- Attività del protocollo comunale con 3 dipendenti;
- Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria, con al massimo 5 dipendenti;
- Attività dell'anagrafe, con al massimo 7 dipendenti;
- Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico con 2 dipendenti;
- Attività del servizio polizia amministrativa con 2 dipendenti e per l'occupazione suolo pubblico 1 dipendente almeno tre giorni la settimana;
- Attività dei servizi programmazione organizzazione e controllo e ricerca finanziamenti con 3 dipendenti;
- Attività del settore urbanistica e dello SUAP con 4 dipendenti per il SUAP e 5 dipendenti per il servizio Urbanistica;
- Attività del servizio contratti con 3 dipendenti;
- Attività del servizio economato con 2 dipendenti;
- Attività del servizio contabilità con 3 dipendenti;
- Attività del servizio tributi con 3 dipendenti;
- Attività di supporto all'accertamento dei tributi comunali e per la gestione della TOSAP svolte dalla società in house ASSP con 3 dipendenti;
- Attività urgenti del servizio personale con 3 dipendenti (di cui 1 per stipendi);
- Attività del servizio cultura e istruzione con 43 dipendenti (28 per l'istruzione e 15 per la tutela dei beni culturali);
- Attività del servizio politiche sociali e casa (assegni di maternità e nucleo familiare) con 1 dipendente;
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone con n. 6 dipendenti per la manutenzione strade, n. 3 dipendenti per la custodia e sorveglianza impianti, n. 4 dipendenti per le manutenzioni urgenti del patrimonio e n. 3 per la gestione edifici scolastici;

3. nel rispetto delle prescrizioni formulate nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13/06/2020 e delle misure eventualmente definite nel DVR di gestire i progetti di tirocinio extracurricolare con il numero di tirocinanti definito dalle esigenze dei diversi servizi segnalate dai Dirigenti e i cantieri lavoro dal 1/07/2020 per un numero massimo di n. 10 cantieristi;

4. di dare atto che al presente decreto viene allegata per farne parte integrante e sostanziale la griglia di rilevazione dei servizi pubblici essenziali ed indifferibili, predisposta da Anci Piemonte, in accordo con

Uncem Piemonte secondo quanto prescritto dalla circolare della Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo, prot. n. 2020-003129/3/Area II del 24/03/2020, in attuazione del d.P.G.R. n. 34/2020, punto 6), griglia che individua la situazione del personale (presenza, smart working, assenza) per le sole attività ritenute indifferibili;

5. di dare atto altresì che il personale indicato nella tabella allegata in precedenza potrà ruotare in presenza, in lavoro agile e rimanere assente con il ricorso agli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, nonché dalle disposizioni normative e dai provvedimenti amministrativi adottati in relazione all'emergenza COVID-19;

6. di disporre che le risorse umane individuate per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2) lettere a) e b) adottino ogni attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in modo da limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali; in particolare, le risorse umane assegnate alle predette attività devono assumere protocolli di sicurezza anti contagio e rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento e la mascherina fornita in dotazione;

7. i Dirigenti, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente assegnato e nell'esercizio dei poteri datoriali promuovono la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie e, all'uopo, effettuano la pianificazione delle ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti e in particolare ai sensi dell'art. 28 del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018;

8. i Dirigenti continuano a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute;

9. il presente provvedimento è trasmesso ai Dirigenti per i seguiti di competenza e al personale interessato e pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni;

10. di dare atto che l'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

IL SINDACO

—
(Sottoscritto digitalmente)